CAMERA DEI DEPUTATI N. 2670-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE **GORINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

Seduta del 24 aprile 1952

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina

Presentata alla Presidenza il 13 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo governativo del presente provvedimento di legge è stato preceduto da una estesa relazione che ci dispensa dal ripeterla, specie in ordine ai motivi fondamentali che ne hanno determinata la presentazione al Parlamento.

Va, però, rilevato come la IX Commissione permanente, nell'ampio svolgimento del relativo esame, abbia approvato emendamenti di notevole rilievo, rendendo così il testo governativo indubbiamente più aderente ai problemi connessi alla formazione spontanea della piccola proprietà contadina, e quindi migliorandolo.

La Commissione si è preoccupata innanzi tutto delle conseguenze derivanti dalla *vacatio legis*, determinatasi col sopraggiungere del 20 marzo 1952, data di scadenza del decreto

legislativo 24 aprile 1948, n. 114 e della relativa proroga di anni due di cui alla legge 22 marzo 1950, n. 144 ed ha, perciò, opportunamente emendato il testo dell'articolo 1 con l'indicazione della decorrenza delle nuove disposizioni dalla predetta data di scadenza per un triennio, prevedendone, altresì, l'applicazione anche agli atti stipulati durante tale carenza legislativa, mediante l'approvazione di un emendamento aggiuntivo corrispondente al nuovo articolo 2.

L'articolo 3 del testo della Commissione ripete sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni mediante la legge 22 marzo 1950, n. 144, salvo alcuni emendamenti di rilevante importanza.

Il secondo comma stabilisce, infatti, che l'imposta di registro per le compravendite e le concessioni in enfiteusi previsti dalla presente legge vengano ridotte al decimo e l'imposta normale ipotecaria a quella fissa, anziché alla metà.

Il terzo comma della lettera *d*) prevede, inoltre, che la esistenza delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *d*) dello stesso articolo, identiche a quelle contenute alle medesime lettere dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1948.

Possano essere attestate anche con separate dichiarazioni dell'acquirente, per atto privato recognito della firma da notaio, purché esibita entro 20 giorni dalla stipulazione dell'acquisto o dell'enfiteusi e ciò in deroga al principio della contestualità contenuto nel richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1948.

L'ultimo comma, infine, di detto articolo 3 statuisce che, in pendenza degli accertamenti di cui alle lettere *a*) e *c*), gli acquirenti possono presentare, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione dei rispettivi contratti, in luogo delle relative dichiarazioni, un certificato rilasciato dall'Ispettorato dell'agricoltura attestante la pendenza della istruttoria. Gli Uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

Quanto alle nuove agevolazioni fiscali, oggetto dell'emendamento della Commissione dell'agricoltura, cui la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole, va rilevato che esse erano già contemplate nel secondo comma della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948 per gli atti relativi a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna e, poi, con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 1242, estese agli atti relativi a terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana e nelle provincie dell'Abruzzo e del Molise.

Ora la maggioranza della IX Commissione è partita dal concetto che tutto il territorio nazionale è interessato alla formazione della piccola proprietà contadina, esistendo, peraltro, regioni e provincie non comprese nel novero di quelle più sopra indicate, dove tale formazione non è men sentita e dove il suo processo di sviluppo, seguendo una evoluzione naturale andata man mano accentuandosi per cause anche particolari e contingenti, merita di essere ulteriormente stimolato, fiancheggiato e consolidato.

Se si considera, ad esempio, che in provincia di Ferrara, nell'anno 1951, si è formata con ritmo crescente nuova piccola proprietà contadina ed ai 3497 ettari già formatisi negli anni 1948, 1949 e 1950 se ne sono aggiunti altri 3733, dando così luogo a 390 nuove unità colturali, di cui 84 di coltivatori diretti, 124 di affittuari coltivatori diretti, 37 di mezzadri e 145 di braccianti compartecipanti, non vi è alcuna ragione plausibile, dato lo spirito e gli scopi della presente legge, che della riduzione al decimo della imposta normale di registro e della tassa fissa ipotecaria non debbano fruire egualmente tutti i contadini d'Italia, indipendentemente dal luogo ove essi con libera scelta intendono costituire la loro piccola proprietà.

In ordine agli altri emendamenti di notevole efficacia apportati come sopra a questo medesimo articolo 3, essi riguardano il tecnicismo della legge e tendono a facilitarne l'applicazione ovviando per il futuro ad inconvenienti che già si sono verificati in centinaia e centinaia di casi.

I lamentati inconvenienti riflettono gli accertamenti per supplemento di imposta di registro rivolti ad elevarla alla misura normale, operati dagli Ispettori del Ministero competente in ordine ad atti stipulati a norma delle disposizioni per la formazione della piccola proprietà contadina. Tali accertamenti riflettono due principali fattispecie:

1°) la mancata esibizione al notaio al momento della stipulazione dell'atto e della relativa registrazione dei documenti previsti dalle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 della legge 24 febbraio 1948, n. 114, non avendo l'Ispettorato e la Commissione potuto assolvere in termine alle richieste dell'interessato;

2°) la omessa esplicita contestuale dichiarazione degli acquirenti od enfiteuta di

dedicare abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e di non avere nel biennio precedente al contratto venduto altri fondi, pur essendo avvenuta la esibizione dei suddetti documenti al notaio sul momento della stipulazione e pur avendo il notaio, stesso sul rogito, fatto richiamo al contenuto dei documenti medesimi.

Ora non vi è chi non veda come questo contendere sulla estensione dell'avverbio « contestualmente », inserito nella disposizione dell'articolo 1 del più volte richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1948, non abbia serio fondamento.

Volendo anche ammettere che tale avverbio si riferisca al solo atto di acquisto, non devesi, però, escludere che la contestualità non possa essere anche indiretta in quanto nell'atto si sia fatto richiamo alle dichiarazioni emesse dagli acquirenti di fronte all'Ispettorato e alla Commissione.

Comunque gli emendamenti proposti dalla Commissione, almeno per il futuro, varranno a far sì che l'Amministrazione finanziaria non tolga o neghi quel beneficio che il legislatore, agendo con determinati criteri politici e sociali, ha voluto dare a tutti i lavoratori manuali della terra tendenti a costituirsi una piccola proprietà.

La Commissione però, lodevolmente, si era anche preoccupata del passato, esprimendosi per l'accoglimento del seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3 presentato in sede di discussione:

« Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dello stesso articolo, è consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme alla dichiarazione autenticata dal notaio, circa l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere *b*) e *d*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ».

« La norma di cui al precedente comma non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ».

Senonché su tale invocato emendamento, sebbene esso sembri non trovare ostacolo né in motivi di carattere fiscale in quanto riflette negozi giuridici già ammessi a godere delle agevolazioni previste dalla legge, nè timori di eventuali difficoltà per l'applicazione della legge Sila o della legge-stralcio di riforma fondiaria, in quanto fa salva, in ogni caso, l'efficacia delle leggi medesime, la Commissione finanze e tesoro ha dato il proprio parere contrario, di conseguenza non ha potuto essere compreso nel testo emendato.

Destituiti, peraltro, di ogni fondamento appaiono gli inconvenienti addotti per contestare l'approvazione delle predette norme; se vertenze in merito siano state definite in sede amministrativa o giurisdizionale, (non sono che in numero irrilevante) non è plausibile ragione che migliaia e migliaia di vertenze tuttora in atto, debbono continuare a seguire il loro corso aggravando di lavoro inutile uffici ed organi giurisdizionali.

La stessa Commissione centrale delle imposte, sezione V, in materia analoga, in data 20 febbraio, ha deciso che solo eccezionalmente quando è espressamente previsto dalla legge occorre, a pena di decadenza, la richiesta preventiva del privilegio tributario o contestualmente oppure prima che venga effettuata la formalità; mentre nel sistema della imposta di registro la mancata richiesta o documentazione produce solo la inapplicabilità temporanea del privilegio stesso e l'applicazione del normale trattamento tributario salvo il rimborso da chiedersi entro il termine prescrizionale e nei modi di legge, ecc.

Anche la giurisprudenza adunque autorevolmente rafforza l'opinione della Commissione dell'agricoltura, onde è sperabile che detto emendamento aggiuntivo venga riproposto e trovi il consenso della Camera.

Si porrà così fine ad innumerevoli e defatigatorie procedure le quali non hanno ottenuto nè ottengono altro risultato che di irritare quella classe di manuali coltivatori diretti della terra che il legislatore si era inteso invece di favorire e di aiutare molto più se essi appaiono incolpevoli per l'intempestivo apporto di determinati organi previsti dalla legge o per la interpretazione più o meno esatta da parte del notario rogante di alcune norme della legge fondamentale.

Proseguendo nella nostra relazione non può non sottolinearsi il nuovo articolo 5 del testo della Commissione il quale non è che un emendamento migliorativo dell'articolo 2 del testo governativo, in virtù del quale lo stanziamento di lire 100 milioni annui disposto con l'articolo 10 lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 114, è stato aumentato a decorrere

dall'esercizio finanziario 1951-52 di duecento milioni anziché di 50 milioni all'anno per 30 anni ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

Rimane, però, sempre insoluto il problema centrale, quello cioè di rinsanguare le Sezioni del credito agrario onde abbiano la possibilità di concedere i mutui al compratore a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Domande per somme ingenti rimangono inevase, specie presso la Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, dove la formazione della piccola proprietà contadina è in pieno sviluppo e dove per ovvie ragioni sociali e politiche la soluzione di tale problema dovrebbe essere particolarmente agevolata.

Nella relazione del bilancio dell'agricoltura per l'esercizio 1951-52 si era cennato, ove lo Stato non fosse in grado di intervenire efficacemente per ragioni di bilancio, alla opportunità di una legge che facesse obbligo agli istituti partecipanti di versare alle rispettive Sezioni un aumento del loro capitale in ragione del 5 per cento dei propri depositi.

Pure nella carenza di tale disposizione c'è da augurarsi che detti istituti provvedano con larghezza e rapidità, cooperando così in modo tangibile ed effettivo all'applicazione delle attuali disposizioni, che, diversamente, si ridurrebbero pressoché alla sola funzione di concedere benefici fiscali. In argomento la Commissione dell'agricoltura aveva formulato un emendamento aggiuntivo al testo governativo che neppur esso è stato confortato dal parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Con tale emendamento il Ministro del tesoro avrebbe dovuto essere autorizzato ad accordare agli Istituti speciali di credito agrario di miglioramento ed al consorzio nazionale per il credito di miglioramento per le operazioni da compiersi a sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni 30 fino all'ammontare complessivo di un miliardo di lire al tasso del 5 per cento, allo scopo sempre di facilitare la costituzione della piccola proprietà contadina.

Indubbiamente l'emendamento in oggetto una volta accolto avrebbe migliorato l'attuale situazione ma non certo eliminate quelle perplessità e deficienze più sopra lamentate, cui si dovrebbe, una buona volta, decidersi ad ovviare!

Particolare opposizione da parte della minoranza in Commissione ha suscitato l'articolo 6 del testo governativo cui corrisponde l'articolo 10 del testo della Commissione.

È d'uopo ricordare che il principio informatore dell'azione legislativa della maggioranza è quello diretto a favorire, nel migliore dei modi, la formazione spontanea della piccola proprietà contadina il che non contrasta, anzi facilita, l'applicazione delle leggi di riforma.

Nella norma in oggetto esula la benché minima possibilità di frustrare l'efficacia di tali leggi speciali di riforma favorendo determinati venditori o ponendo in essere contratti simulati per le seguenti ragioni fondamentali:

1°) perché le superfici delle quali non si dovrà tenere conto agli effetti degli scorpori debbono essere state cedute non direttamente da privati a privati ma bensì da privati alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, la quale è stata costituita col decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed il cui funzionamento è retto da un regolamento contenuto nel decreto ministeriale 22 settembre 1948.

2°) La Cassa è retta da un Comitato presieduto dallo stesso Ministro dell'agricoltura, e tra i varî compiti ad esso demandato vanno menzionati i seguenti:

fissa la misura percentuale di maggiorazione dei prezzi di acquisto dei terreni agli effetti della determinazione dei prezzi di rivendita dei medesimi;

delibera gli acquisti previo il parere del competente Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, sia sul prezzo sia sulla idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina;

effettua la lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati tenendo conto della natura dei fondi stessi, delle caratteristiche colturali e capacità produttive, nonché della possibilità di impiego delle possibilità lavoratrici costituenti il nucleo familiare dell'acquirente e della capacità di lavoro delle cooperative di cui all'articolo 3 del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

È chiaro pertanto che, date le norme su accennate, non possono assolutamente avere consistenza alcuna le predette obiezioni.

Sempre in riferimento all'attività della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina la Commissione dell'agricoltura ha, infine, approvato l'articolo aggiuntivo 10 che tende a regolare in modo particolare gli interventi della Cassa stessa nei territori soggetti alla legge 10 novembre 1905, n. 647, sull'Agro

romano e successive disposizioni; e ciò anche al fine di dare maggiore efficienza agli interventi statali che, sempre in applicazione delle indicate leggi, provvedono alla espropriazione degli immobili soggetti agli obblighi di bonificamento a norma dell'articolo 10 della legge dell'Agro romano.

In sostanza le espropriazioni che si opereranno a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, saranno disciplinate dalle norme contenute nel proposto articolo che rendono più spedita ed efficiente la procedura.

La Commissione dell'agricoltura non ha, invece, accolta la proposta avanzata in sede di discussione del presente articolo aggiuntivo di estendere la stessa procedura all'espropriazioni per inadempienza agli obblighi di bonificamento disposti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni.

Queste, in generale, le considerazioni che possono farsi obiettivamente al disegno di legge sottoposto all'esame della Camera, la cui approvazione è attesa da un considerevole numero di interessati appartenenti a quella benemerita classe di autentici coltivatori diretti che tendono a consolidare il frutto di un costante, assiduo sacrificio, sui campi, mediante una modesta proprietà e che a loro stessi ed alle rispettive famiglie dia il conforto della sicurezza del pane per oggi e per il domani.

GORINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il termine di due anni previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con legge 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio.

ART. 2.

Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10 lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di lire 50 milioni all'anno per trenta anni, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

ART. 3.

Al fine d'incrementare la produttività delle piccole proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10 lettera *b*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, e della legge 22 marzo 1950, n. 144, nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto.

ART. 4.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, nell'esercizio finanziario 1951-52, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; l'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 1.700 milioni, autorizzata col precedente articolo 3, si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 5.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Il termine di due anni previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con legge 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio, a decorrere dal 20 marzo 1952.

ART. 2.

Per gli atti di compravendita aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dalla entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.

L'istanza dovrà essere corredata della prova e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto.

ART. 3.

L'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con la la legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'articolo 1 della presente legge:

« Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di tre anni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette alla imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta fissa ipotecaria se si verifichino le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente allo impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

ART. 5.

La lettera *e*) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata.

ART. 6.

Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », nell'esercizio della sua attività, sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

ART. 8.

È data facoltà agli assegnatari di terreni della « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo o per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in apposito conto che verrà indicato dalla « Cassa » stessa.

Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito, la « Cassa » può provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 9.

Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite è applicabile l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le normali aliquote proporzionali di registro ed ipote-

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

È abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera *a*) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio; quella di cui alle lettere *b*) e *d*) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente autenticata dal notaio da presentarsi non oltre 20 giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera *c*) una Commissione provinciale, costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti.

ART. 4.

In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative dichiarazioni un certificato, rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di desisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

ART. 5.

Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10 lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato

carie, risultasse una somma di importo inferiore a quella fissa, le imposte sono dovute nella somma minore.

ART. 10.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

con la legge 22 marzo 1950, n. 144, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di lire 200 milioni all'anno per 30 anni, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

ART. 6.

Al fine di incrementare la produttività delle piccole proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, lettera *b*), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la concessione di sussidî, a norma della legge di bonifica, e della legge 22 marzo 1950, n. 144, nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto.

ART. 7.

All'onere di lire 200 milioni derivante, dall'applizazione del precedente articolo 2 nell'esercizio finanziario 1951-52 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; l'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 1.700 milioni, autorizzata col precedente articolo 6, si farà fronte con i fondi resesi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 8.

ART. 8.

La lettera *c*) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata.

ART. 9.

Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 10

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietarî siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni, e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietarî siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'articolo 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 6477, e successive integrazioni e modificazioni, è sostituita dalle norme seguenti:

A favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero per l'agricoltura e per le foreste può espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o dal conservatore delle ipoteche ne risultino proprietarî od enfiteuti, i terreni, per i quali, prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e dalle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.

A tal fine, nella sede urbana del comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sarà depositato, a cura del Ministero per l'agricoltura e le foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sarà stato pubblicato per estratto nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Il piano di espropriazione dovrà contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a cui favore sarà pronunciata l'espropriazione.

Contro il piano degli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Ministero per l'agricoltura e le foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espro-

priazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario all'espropriato ed all'espropriante.

Tale decreto dovrà ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente espropriante, il quale vi provvede direttamente, previa relazione da parte dell'Ispettore agrario provinciale di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.

Sull'importo dell'indennità di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sarà effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprietà contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ed il suo funzionamento.

ART. 11.

Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » nell'esercizio della sua attività, sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.

ART. 12.

È data facoltà agli assegnatari di terreni della « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo e per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in apposito conto che verrà indicato dalla « Cassa » stessa.

Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito, la « Cassa » può provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al testo pubblico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 13.

Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati,

in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite, è applicabile l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le normali aliquote proporzionali di registro ed ipotecarie risultasse una somma di importo inferiore a quella fisso, le imposte sono dovute nella somma minore.

ART. 14.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.